ORDINANZA Dirigenziale NR. 444 DEL 01/10/2021

OGGETTO:

CALDERARA DI RENO - MISURE EMERGENZIALI PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR) E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PRIVATI NEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/10/2021 AL 30/04/2022.

IL COMANDANTE CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE

Visto
- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteoclimatiche, è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;

- che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;

Premesso
- che in data 26/07/2012 il Comune di Bologna unitamente alla Regione Emilia Romagna , alle Province, ai Comuni capoluoghi di Provincia ed ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ha sottoscritto l' Accordo di Programma con validità nel periodo 2012-2015 "Per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;

- che il PAIR Piano Area Integrato Regionale 2020, adottato dalla Giunta Regionale in data 21/07/2014, prog. num. 1180/2014, approvato dal Consiglio della Regione Emilia - Romagna con prog. n. 2314 del 21/12/2016, ed approvato con delibera n. 115 del 11/04/2017 dell' Assemblea Legislativa, prevede, per il periodo 2015/2020, l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;

- che tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM 10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;

- che il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" del 9/6/2017 firmato dal Ministero dell'Ambiente e dalle Regioni, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, nel quale si ribadisce la centralità di una lotta condivisa contro l'inquinamento atmosferico, fenomeno particolarmente intenso nei territori del nord Italia, e si individuano una serie di provvedimenti atti a limitare la circolazione veicolare e l'uso di generatori di calore alimentati a biomasse;

- che a causa della situazione epidemiologica dovuta al coronavirus si è ritenuto opportuno prorogare in parte le disposizioni del PAIR 2020, adottando nel periodo 1 ottobre / 10 gennaio le medesime limitazioni vigenti nel precedente periodo ottobre 2019/marzo 2020;

Preso atto dei comma 2 e 3 del decreto n. 181 del 25/09/2020 del Presidente della Regione Emilia - Romagna che prevedono, a seguito di una decisione condivisa con Lombardia, Piemonte e Veneto, che l'adozione dei provvedimenti di limitazione della circolazione, previsti per la lotta allo smog nella stagione invernale 2020/2021, siano attuati in due passaggi diversi e, nello specifico, il blocco dei diesel euro 4 sia vigente a partire dall'11 gennaio2021;

Considerato che il "Pair 2020", all'art. 9.1.3.1 e 9.1.3.4, ed il "Nuovo accordo di programma", all'allegato 1, pongono in capo al Comune di Calderara di Reno l'adozione di una serie di misure di traffico da modulare nel periodo invernale dall' 1 ottobre al 31 marzo volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

Preso atto delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell' Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui dei valori limiti del particolato PM10 e del biossido di azoto (NO2),

ORDINANZA Dirigenziale NR. 444 DEL 01/10/2021

Visto il del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", art. 5 - 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che nell'incontro del 4 gennaio i Presidenti delle regioni del bacino padano - Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna - hanno valutato che le restrizioni al trasporto pubblico e alla mobilità privata e le misure di sicurezza adottate per limitare il contagio risultano in parte incompatibili con un ulteriore provvedimento restrittivo sulla mobilità individuale ed hanno condiviso la necessità di un rinvio, fino al termine dell'emergenza COVID, dell'adozione delle limitazioni previste dall' 11 gennaio 2021 per i veicoli diesel omologati Euro 4;

Vista l'ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 2 del 08/01/2021;

Preso atto inoltre della Delibera Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 che prolunga di un mese, fino al 30 aprile, le misure strutturali ed emergenziali ed inoltre aumenta il numero di domeniche ecologiche e modifica il meccanismo per l'adozione delle misure di allarme smog;

Preso atto la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/02/2021 "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria"

Dato atto che l'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 2 del 08/01/2021 stabilisce che le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste a partire dal 01 ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, prorogate al 11 gennaio 2021 dal proprio Decreto n. 181 del 25 settembre 2020, trovino applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria; che il Decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

Ai sensi degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità :

A) sulle aree dei centri abitati di Calderara di Reno, Longara e Lippo - San Vitale come individuate sulla allegata planimetria, dal **01/10/2021 al 30/04/2022 compreso, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 nelle giornate di lunedì , martedì, mercoledì , giovedì e venerdì:**
divieto di circolazione dinamica per tutti i seguenti veicoli a motore:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto **è sospeso nei giorni festivi di lunedì 1° novembre e mercoledì 8 dicembre 2021 e giovedì 6 gennaio, lunedì 18 aprile e lunedì 25 aprile 2022**

B) sulle aree dei centri abitati di Calderara di Reno, Longara e Lippo - San Vitale come individuate sulla allegata planimetria,
nelle giornate di domenica
divieto di circolazione dinamica per tutti i seguenti veicoli a motore:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;

ORDINANZA Dirigenziale NR. 444 DEL 01/10/2021

- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive alla direttiva 99/96 Fase III oppure riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto **è sospeso nelle giornate di domenica 03 e 31 ottobre e 26 dicembre 2021 e 17 aprile 2022**

ORDINA INOLTRE

C) dal 01/10/2021 al 30/04/2022 l'adozione delle seguenti **Misure Emergenziali** attuabili esclusivamente a seguito delle verifiche effettuate da ARPAE nella giornata di lunedì, mercoledì e venerdì, indichi con un bollino rosso che devono essere attivate le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Bologna, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso su tutte le aree dei centri abitati di Calderara di Reno, Longara e Lippo - San Vitale, come individuate sulla allegata planimetria:
divieto di circolazione dinamica per tutti i seguenti veicoli a motore:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive alla direttiva 99/96 Fase III oppure riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa PAIR 2021.

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A), B) e C) i seguenti veicoli:
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti;
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 e art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

I seguenti itinerari stradali compresi nel centro abitato di Calderara di Reno sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C):
- via Armaroli;
- via Roma, nel tratto compreso tra l'ingresso nord del centro abitato e l'incrocio con via Bazzane;
- via Bazzane;
- via Roma, nel tratto compreso tra l'ingresso sud del centro abitato e il parcheggio con l'area attrezzata per i camper;
- via della Mimosa;
- via Rizzola Ponente;
- via Garibaldi.

I seguenti itinerari stradali compresi nel centro abitato di Longara sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C):
- via Longarola;
- rotonda De Pisis;
- via Marchesini
- via Guardatello

ORDINANZA Dirigenziale NR. 444 DEL 01/10/2021

I seguenti itinerari stradali compresi nel centro abitato di Lippo - San Vitale sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C):

- via Garibaldi;
- via Cavour;
- via Ungheri;
- via San Vitalino;
- via Pradazzo;
- via Collodi;
- via del Campo;
- via del Cerchio;
- via Serra;
- via del Maccabreccia;
- via della Corte;
- via Candini;
- via F.lli Rosselli;
- rotonda Bugli;
- rotonda Bonazzi;
- via Due Scale;
- via Masetti;
- via Aldina;
- via Giovanni XXIII fino all'altezza del civico 5;
- rotonda dello Storione.

Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano:
1) veicoli di emergenza e di soccorso;
2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
2a) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale;
3) veicoli di sicurezza pubblica;
4) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
4a) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
5) carri funebri e veicoli al seguito;
6) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;
6a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.)
8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
9a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
9b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/ per la struttura adibita al prelievo;
10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
13) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale ;
14) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

15) adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
16) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
17) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
18) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
19) veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate;
20) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; potranno essere rilasciati un numero massimo di tre permessi per alunno;
21) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
22) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione.

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni di cui si è in possesso e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanziona amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 - Nuovo codice della Strada e ss.mm.ii..

DISPONE

Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato.

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione e che sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Terred'acqua.

Tutti gli utenti della strada devono rispettare quanto stabilito da questo provvedimento. Il personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni di questo provvedimento.

Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale (art. 5, comma 3 Legge 241/1990).

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO
DI POLIZIA LOCALE
Piselli Andrea